

Assicurazione Assistenza stradale



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: IMA Italia Assistance S.p.A.

Prodotto: Polizza di Assistenza stradale MOTOPROTECTION

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile, Ed. 06/2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

IMA Italia Assistance S.p.A. Piazza Indro Montanelli, n. civico 20; -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1); sito internet: www.imalitalia.it; e-mail: assistance@imalitalia.it; PEC: imalitalia@pec.imalitalia.it.

IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all'Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI); tel. +39 02 24 128 (1), sito internet: www.imalitalia.it, e-mail: assistance@imalitalia.it, PEC: imalitalia@pec.imalitalia.it, Autorizzata all'esercizio con Decreto Ministeriale del 01/10/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 11/10/1993, Numero di iscrizione all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione 1.00114.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'anno 2021).

Ammontare complessivo del patrimonio netto: 25.632.150 €;

Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 3.856.985 €;

Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 20.098.876 € (riserve ed utili riportati a nuovo)

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al sito internet www.imalitalia.it nell'area comunicati.

Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 13.725.391€;

Requisito patrimoniale minimo (MCR): 6.176.426 €;

Fondi propri a copertura (eligible own funds): 28.709.381 €;

Indice di solvibilità (solvency ratio), che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 209,17%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

SOCCORSO STRADALE (MOTOPROTECTION A-BASIC)

Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da rendere impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà il mezzo più idoneo per trasportare il motoveicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo del Rivenditore, purché ubicato entro il raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo (in Italia) mentre se è all'estero il motoveicolo verrà trasportato verso l'officina più vicina al luogo dell'immobilizzo.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.

OFFICINA MOBILE IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-BASIC)

Qualora a seguito di guasto il motoveicolo risulti non essere in condizioni di spostarsi, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio per la riparazione.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 250,00 per sinistro.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il motoveicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il motoveicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione Soccorso Stradale.

SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI AI PNEUMATICI, MANCANZA DI CARBURANTE E SMARRIMENTO CHIAVI (MOTOPROTECTION A-BASIC)

Qualora il motoveicolo risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trasportare il motoveicolo fino alla più vicina officina.

<p>RECUPERO DEL MOTOVEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE (MOTOPROTECTION A-BASIC)</p> <p>Qualora in caso di incidente, il motoveicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale, la Struttura Organizzativa procura direttamente il mezzo di soccorso per riportare il motoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.</p>
<p>VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL MOTOVEICOLO (MOTOPROTECTION A-BASIC)</p> <p>Qualora il motoveicolo, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un biglietto aereo o ferroviario di sola andata per consentire il recupero del motoveicolo.</p>
<p>SPEDIZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO (MOTOPROTECTION A-BASIC)</p> <p>Qualora il motoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli presso l'officina ove è ricoverato il motoveicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilità all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci.</p> <p>All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:</p> <p>a. marca e modello del motoveicolo assicurato;</p> <p>b. numero di telaio (completo di prefisso);</p> <p>c. anno di fabbricazione del motoveicolo assicurato;</p> <p>d. cilindrata e tipo di motore.</p> <p>Le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio restano a carico della Struttura Organizzativa.</p>
<p>RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO (MOTOPROTECTION A-BASIC)</p> <p>Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo sia inutilizzabile in Italia per 36 ore o per 5 giorni all'estero, oppure in caso di furto o rapina del motoveicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un biglietto aereo o ferroviario, oppure - un'autovettura a noleggio senza autista (1200 c.c.) con percorrenza illimitata. <p>La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro accaduto in Italia o di € 500,00 per sinistro accaduto all'estero.</p>
<p>SPESE D'ALBERGO (MOTOPROTECTION A-BASIC)</p> <p>Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 per persona e per giorno con un limite di € 500,00 per sinistro.</p>
<p>MINIKASKO ABBIGLIAMENTO (MOTOPROTECTION A-BASIC)</p> <p>La Società indennizza, fino a € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dall'abbigliamento e dal casco del conducente del motoveicolo, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato ed in presenza di CAI compilato e firmato da entrambe le parti (da fornire alla Struttura Organizzativa). La liquidazione avverrà a valore a nuovo fino a concorrenza del massimale, su presentazione di fattura/ricevuta fiscale comprovante l'acquisto presso un concessionario della rete ufficiale italiana della casa costruttrice del motoveicolo assicurato.</p>
<p>SOCCORSO STRADALE IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-PLUS)</p> <p>a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, la Struttura Organizzativa procurerà il mezzo di soccorso più idoneo per trasportare il motoveicolo stesso presso un punto di assistenza della casa costruttrice oppure presso il Rivenditore, in base all'esigenza dell'Assicurato, fino ad un massimo di 500 km (calcolati come percorrenza totale di andata e ritorno del mezzo di soccorso). Qualora la percorrenza chilometrica tra il luogo dell'immobilità e l'officina di destinazione sia superiore a 50 km (calcolati come percorrenza di andata e ritorno del mezzo di soccorso), ovvero durante l'orario di chiusura della officina, la Struttura Organizzativa, organizzerà il traino fino al deposito del Soccorritore e successivamente il trasporto del motoveicolo fino all'officina di destinazione indicata dall'Assicurato.</p>
<p>OFFICINA MOBILE IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-PLUS)</p> <p>Qualora a seguito di guasto il motoveicolo risulti non essere in condizioni di spostarsi, la Struttura Organizzativa, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio per la riparazione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 500,00 per sinistro. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il motoveicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il motoveicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione Soccorso Stradale.</p>
<p>SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI AI PNEUMATICI, MANCANZA DI CARBURANTE E SMARRIMENTO CHIAVI (MOTOPROTECTION A-PLUS)</p> <p>Qualora il motoveicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trasportare il motoveicolo fino alla più vicina officina. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il motoveicolo assicurato in condizioni di essere trasportato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il trasporto.</p>

RECUPERO DEL MOTOVEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE (MOTOPROTECTION A-PLUS)

Qualora in caso di incidente, il motoveicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale, la Struttura Organizzativa procura direttamente il mezzo di soccorso per riportare il motoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.

DEMOLIZIONE DEL MOTOVEICOLO IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-PLUS)

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla demolizione, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del motoveicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di recupero, di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico e quelle di demolizione.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del motoveicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe motoveicolo;

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del motoveicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del motoveicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato ha disponibili i sopra citati documenti.

DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO (MOTOPROTECTION A-PLUS)

In caso di furto totale del Motoveicolo, per consentire la liquidazione relativa al Sinistro la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento dei seguenti documenti a nome e per conto dell'Assicurato:

- Estratto cronologico
- Perdita di possesso

Il costo del reperimento dei documenti e del servizio è a carico della Compagnia.

RICONSEGNA DEL MOTOVEICOLO RUBATO (MOTOPROTECTION A-PLUS)

Qualora il Motoveicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato e per il ripristino siano necessarie almeno otto ore di manodopera certificate, la Struttura Organizzativa provvede a organizzare la riconsegna del Motoveicolo.

I costi di riconsegna sono a carico della Struttura Organizzativa entro un limite di € 500,00.

VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL MOTOVEICOLO (MOTOPROTECTION A-PLUS)

Qualora il motoveicolo, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un biglietto aereo o ferroviario di sola andata per consentire il recupero del motoveicolo.

SPEDIZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO (MOTOPROTECTION A-PLUS)

Qualora il motoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli presso l'officina ove è ricoverato il motoveicolo, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci.

All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:

- a. marca e modello del motoveicolo assicurato;
- b. numero di telaio (completo di prefisso);
- c. anno di fabbricazione del motoveicolo assicurato;
- d. cilindrata e tipo di motore.

Le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa.

VEICOLO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-PLUS)

In conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto, sia tentato che parziale, rapina o rapina tentata, con una riparazione che richieda oltre 8 ore, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un'autovettura (1200 c.c.) con percorrenza illimitata, per un massimo per sinistro di:

- tre giorni consecutivi in caso di guasto
- cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per incidente, incendio, rapina e furto parziale
- quindici giorni in caso di rapina e furto totale

Tale autovettura sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

TAXI PER IL RECUPERO DELL'AUTOVETTURA SOSTITUTIVA IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-PLUS)

Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio in base alla prestazione precedente, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un taxi per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

Taxi per il recupero dell'autovettura sostitutiva in Italia

SOCCORSO STRADALE ALL'ESTERO (MOTOPROTECTION A-PLUS)

Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per

<p>trasportare il motoveicolo stesso all'officina più vicina.</p>
<p>RIMPATRIO DEL MOTOVEICOLO (MOTOPROTECTION A-PLUS) Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il motoveicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto del motoveicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro.</p>
<p>ABBANDONO LEGALE (MOTOPROTECTION A-PLUS) Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione "Rimpatrio del motoveicolo" il valore commerciale del motoveicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione "Rimpatrio del motoveicolo", provvederà ad organizzare la demolizione del motoveicolo ed eventualmente a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.</p>
<p>RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO (MOTOPROTECTION A-PLUS) Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo sia inutilizzabile in Italia per 36 ore o per 5 giorni all'estero, oppure in caso di furto o rapina del motoveicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: - un biglietto o ferroviario, oppure - un'autovettura a noleggio senza autista (1200 c.c.) con percorrenza illimitata. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro accaduto in Italia o di € 500,00 per sinistro accaduto all'estero.</p>
<p>SPESE D'ALBERGO (MOTOPROTECTION A-PLUS) Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 per persona e per giorno con un limite di € 500,00 per sinistro.</p>
<p>ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ (MOTOPROTECTION A-PLUS) Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento di fatture fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro.</p>
<p>ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE (MOTOPROTECTION A-PLUS) In caso di fermo, di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, la Struttura Organizzativa versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata fino ad un massimo di € 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.</p>
<p>ANTICIPO SPESE LEGALI (MOTOPROTECTION A-PLUS) In caso di fermo, di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, la Struttura Organizzativa versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro.</p>
<p>INTERPRETE A DISPOSIZIONE (MOTOPROTECTION A-PLUS) Qualora, in caso di fermo, di arresto dell'Assicurato a seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede a tenere a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro.</p>
<p>PROLUNGAMENTO SOGGIORNO (MOTOPROTECTION A-PLUS) Qualora a seguito di infortunio causato da incidente, le condizioni dell'Assicurato non gli permettano di intraprendere il viaggio di rientro in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro.</p>
<p>MINIKASKO ABBIGLIAMENTO (MOTOPROTECTION A-PLUS) La Società indennizza, fino a € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dall'abbigliamento e dal casco del conducente del motoveicolo, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato ed in presenza di CAI compilato e firmato da entrambe le parti (da fornire alla Struttura Organizzativa). La liquidazione avverrà a valore a nuovo fino a concorrenza del massimale, su presentazione di fattura/ricevuta fiscale comprovante l'acquisto presso un concessionario della rete ufficiale italiana della casa costruttrice del motoveicolo assicurato.</p>
<p>SERVIZIO E-CALL LIBERTY RIDER (MOTOPROTECTION A-BASIC e A-PLUS) Motoprotection ti regala l'accesso all'App Liberty Rider per gestire le chiamate automatiche di emergenza cd. e-call. Potrai scaricare l'App sul tuo smartphone dal link che riceverai via e-mail oppure direttamente da Google Store o Apple Store. Una volta scaricata l'App Liberty Rider, dovrai inserire il numero di targa del motoveicolo assicurato e completare la registrazione. Potrai utilizzare l'App Liberty Rider, con la versione Premium, secondo le condizioni di uso e l'informativa previste, che avrai preventivamente letto e accettato registrandoti sulla App. Nel caso di incidente stradale che abbia interessato il Motoveicolo assicurato di cui sei alla guida, l'App registrerà, attraverso i suoi algoritmi e utilizzando la tecnologia e la linea telefonica dello smartphone da te utilizzato e sul quale è stata scaricata l'app, una possibile situazione di emergenza che comporti la necessità di soccorso medico localizzando.</p>

il luogo dell'incidente. In questa circostanza specifica, la Piattaforma dedicata riceverà a distanza di pochi istanti dall'incidente stradale, una segnalazione dai sistemi di Liberty Rider di potenziale soccorso medico da prestarti, localizzando anche il luogo del possibile incidente. Verificato che tu non sia in movimento, la Piattaforma dedicata provvederà ad effettuare immediatamente tre chiamate consecutive sul numero di telefono che hai indicato nella procedura di registrazione dell'APP Liberty Rider e che hai in uso al momento dell'evento. Se non rispondi, così come se rispondi e confermi di avere bisogno di assistenza medica, la Piattaforma dedicata, provvederà ad attivare immediatamente il Numero Unico di Emergenza Europeo (112) richiedendo l'invio di un'ambulanza nel luogo dell'accaduto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

SOCCORSO STRADALE (MOTOPROTECTION A-BASIC)

Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione "Recupero del motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale". Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

OFFICINA MOBILE IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-BASIC)

Rimangono a carico dell'assicurato i costi dei materiali d'uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati. Saranno ancora a carico dell'assicurato i costi per l'effettiva riparazione del motoveicolo, anche se effettuata immediatamente dall'officina mobile stessa, nonché il costo dei pezzi di ricambio, degli accessori, dei materiali d'uso e di consumo impiegati nella riparazione.

SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI AI PNEUMATICI, MANCANZA DI CARBURANTE E SMARRIMENTO CHIAVI (MOTOPROTECTION A-BASIC)

Resta ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuori strada.

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il motoveicolo assicurato in condizioni di essere trasportato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il trasporto (vedi anche la prestazione "Recupero del motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale"). Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

RECUPERO DEL MOTOVEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE (MOTOPROTECTION A-BASIC)

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il motoveicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL MOTOVEICOLO (MOTOPROTECTION A-BASIC)

La prestazione opera solo quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

SPEDIZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO (MOTOPROTECTION A-BASIC)

La prestazione opera solo quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO (MOTOPROTECTION A-BASIC)

La prestazione opera solo quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

SPESE D'ALBERGO (MOTOPROTECTION A-BASIC)

La prestazione opera solo quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

MINIKASKO ABBIGLIAMENTO (MOTOPROTECTION A-BASIC)

Non sono previsti indennizzi in caso di incidente in assenza di responsabilità del conducente del motoveicolo. La garanzia è operante solo in caso di incidente imputabile a responsabilità esclusiva o parziale del conducente del motoveicolo e che venga acquistato un nuovo capo di abbigliamento/casco corrispondente a quello danneggiato presso un concessionario della rete ufficiale italiana della casa costruttrice del motoveicolo assicurato.

<p>SOCCORSO STRADALE IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-PLUS) L'eventuale costo chilometrico eccedente i 500 Km sarà a carico dell'Assicurato così come sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione "Recupero del motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale". Sono altresì a carico dell'Assicurato tutte le spese per il Soccorso qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).</p>
<p>OFFICINA MOBILE IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-PLUS) Rimangono a carico dell'assicurato i costi dei materiali d'uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati. Saranno ancora a carico dell'assicurato i costi per l'effettiva riparazione del motoveicolo, anche se effettuata immediatamente dall'officina mobile stessa, nonché il costo dei pezzi di ricambio, degli accessori, dei materiali d'uso e di consumo impiegati nella riparazione.</p>
<p>SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI AI PNEUMATICI, MANCANZA DI CARBURANTE E SMARRIMENTO CHIAVI (MOTOPROTECTION A-PLUS) Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituili e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.</p>
<p>RECUPERO DEL MOTOVEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE (MOTOPROTECTION A-PLUS) Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il motoveicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).</p>
<p>DEMOLIZIONE DEL MOTOVEICOLO IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-PLUS) Gli eventuali costi di deposito del motoveicolo rimangono a carico dell'assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del motoveicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.</p>
<p>DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO (MOTOPROTECTION A-PLUS) La prestazione vale solo in caso di furto totale del motoveicolo.</p>
<p>RICONSEGNA DEL MOTOVEICOLO RUBATO (MOTOPROTECTION A-PLUS) sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del Motoveicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio. Non sono contemplati i fermi Motoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.</p>
<p>VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL MOTOVEICOLO (MOTOPROTECTION A-PLUS) La prestazione opera solo quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.</p>
<p>SPEDIZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO (MOTOPROTECTION A-PLUS) La prestazione opera solo quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio. Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali.</p>
<p>VEICOLO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-PLUS) L'autoveettura in sostituzione è adibita ad uso privato e senza autista.</p>
<p>TAXI PER IL RECUPERO DELL'AUTOVEETTURA SOSTITUTIVA IN ITALIA (MOTOPROTECTION A-PLUS) Il taxi viene fornito soltanto per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio.</p>
<p>SOCCORSO STRADALE ALL'ESTERO (MOTOPROTECTION A-PLUS) Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione "Recupero del motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale". Sono altresì a carico dell'Assicurato tutte le spese per il Soccorso qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).</p>
<p>RIMPATRIO DEL MOTOVEICOLO (MOTOPROTECTION A-PLUS) La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'estero. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale del motoveicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.</p>
<p>ABBANDONO LEGALE (MOTOPROTECTION A-PLUS) La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'estero. Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.</p>
<p>RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO (MOTOPROTECTION A-PLUS) La prestazione opera solo quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese</p>

potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

SPESE D'ALBERGO (MOTOPROTECTION A-PLUS)

La prestazione opera solo quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ (MOTOPROTECTION A-PLUS)

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'estero. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE (MOTOPROTECTION A-PLUS)

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'estero. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

ANTICIPO SPESE LEGALI (MOTOPROTECTION A-PLUS)

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'estero. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

INTERPRETE A DISPOSIZIONE (MOTOPROTECTION A-PLUS)

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'estero.

PROLUNGAMENTO SOGGIORNO (MOTOPROTECTION A-PLUS)

La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all'estero. Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

MINIKASKO ABBIGLIAMENTO (MOTOPROTECTION A-PLUS)

Non sono previsti indennizzi in caso di incidente in assenza di responsabilità del conducente del motoveicolo assicurato. La garanzia è operante solo in caso di incidente imputabile a responsabilità esclusiva o parziale del conducente del motoveicolo e che venga acquistato un nuovo capo di abbigliamento/casco corrispondente a quello danneggiato presso un concessionario della rete ufficiale italiana della casa costruttrice del motoveicolo assicurato.

SERVIZIO E-CALL LIBERTY RIDER (MOTOPROTECTION A-BASIC E MOTOPROTECTION A-PLUS)

La prestazione è valida esclusivamente nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Città del Vaticano, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica di San Marino, Spagna, Svizzera.

La prestazione presuppone che l'Assicurato scarichi l'App Liberty Rider, si registri e che rispetti le condizioni d'uso accettate con la registrazione.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p style="text-align: center;">ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA E DENUNCIA SINISTRI MINIKASKO ABBIGLIAMENTO MOTOPROTECTION</p> <p>Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde:</p> <p style="text-align: center;">800-776110 Oppure dall'estero 02-24128600</p> <p>In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.</p> <p>L'Assicurato dovrà comunicare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Nome e Cognome;2) Numero applicazione;3) Indirizzo del luogo in cui si trova;4) Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza;5) Modello del motoveicolo e numero di targa. <p style="text-align: center;">***</p> <p>Per denunciare un sinistro minikasko abbigliamento, l'assicurato potrà contattare il numero telefonico 02-24128600 dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 17.00 oppure scrivere al seguente indirizzo: Ima Italia Assistance S.p.a., Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) email: assistance@imatitalia.it.</p> <p>L'Assicurato dovrà produrre:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • copia del CID sottoscritto da entrambe le parti interessate dal sinistro; • fattura/ricevuta fiscale dell' acquisto nuovo capo abbigliamento/casco presso un rivenditore ufficiale della rete della stessa marca del motoveicolo assicurato. <p>La Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione relativa al sinistro.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Per questa polizza non è prevista la gestione da parte di altre imprese</p> <p>Prescrizione: Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 c.c.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	L'indennizzo è corrisposto all'assicurato non appena l'Ufficio Gestione Sinistri avrà terminato le attività di trattazione, verifica e valutazione del sinistro. È fondamentale la collaborazione dell'assicurato, nel seguire le procedure previste per la denuncia del sinistro e nel consegnare i documenti richiesti, al fine di giungere alla più rapida liquidazione



Quando e come devo pagare?

	Il premio dovuto da ciascun Assicurato, in base alla durata della copertura, alla durata del pagamento e ai requisiti del motoveicolo è indicato nella tabella sotto riportata.																				
Premio	P&T Broker - Polizza Multirischio per motoveicoli multimarca																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pacchetto Garanzie Assistenza</th> <th>Durata della copertura (mesi)</th> <th>Premio lordo Assicurazione Assistenza Ramo 18 e 16</th> <th>di cui imposte</th> <th>Premio netto Assicurazione Assistenza Ramo 18 e 16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MOTOPROTECTION A-Basic + Servizio e- Call Liberty Rider gratuito</td> <td>12</td> <td>€ 47,50</td> <td>€ 4,74</td> <td>€ 38,64</td> </tr> <tr> <td>MOTOPROTECTION A-Plus + Servizio e-Call Liberty Rider gratuito</td> <td>12</td> <td>€ 86,00</td> <td>€ 8,24</td> <td>€ 73,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€ 4,12</td> </tr> </tbody> </table>	Pacchetto Garanzie Assistenza	Durata della copertura (mesi)	Premio lordo Assicurazione Assistenza Ramo 18 e 16	di cui imposte	Premio netto Assicurazione Assistenza Ramo 18 e 16	MOTOPROTECTION A-Basic + Servizio e- Call Liberty Rider gratuito	12	€ 47,50	€ 4,74	€ 38,64	MOTOPROTECTION A-Plus + Servizio e-Call Liberty Rider gratuito	12	€ 86,00	€ 8,24	€ 73,64					€ 4,12
	Pacchetto Garanzie Assistenza	Durata della copertura (mesi)	Premio lordo Assicurazione Assistenza Ramo 18 e 16	di cui imposte	Premio netto Assicurazione Assistenza Ramo 18 e 16																
	MOTOPROTECTION A-Basic + Servizio e- Call Liberty Rider gratuito	12	€ 47,50	€ 4,74	€ 38,64																
MOTOPROTECTION A-Plus + Servizio e-Call Liberty Rider gratuito	12	€ 86,00	€ 8,24	€ 73,64																	
				€ 4,12																	
Rimborso	Per questa polizza non è previsto il rimborso del premio e pertanto non si applicano le relative trattenute previste per legge.																				



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Per ciascun Assicurato, l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, e scadrà dopo 365 giorni, senza alcun tacito rinnovo.
Sospensione	Per questa polizza non sono previste particolari ipotesi di sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Per le sole polizze stipulate per i contratti a distanza, l'Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.</p> <p>Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:</p> <p>a) dalla data della conclusione del contratto;</p> <p>b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).</p> <p>Il diritto di recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese.</p> <p>Per esercitare il diritto di recesso, l'Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale dell'impresa all'indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.</p>
--	---

	<p>Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l'impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.</p> <p>Nei confronti dell'Assicurato che esercita il diritto di recesso l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.</p> <p>Qualora l'Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei termini pattuiti.</p>
Risoluzione	Non sono previsti casi ulteriori che legittimano la risoluzione del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Al proprietario di un motoveicolo che intenda avere una polizza di assistenza stradale.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa in media dall'impresa di assicurazione agli intermediari è pari al 35,00% del premio imponibile per il ramo 18 (assistenza), mentre per il ramo 16 (perdite pecuniarie) non sono previste provvigioni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02.26223973– p.e.c: imaitalia@pec.imaitalia.it.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami ricevuti è l'Ufficio Reclami di IMA Italia Assistance S.p.A. In ottemperanza alle vigenti disposizioni la risposta al reclamo avverrà entro 45 giorni dal suo ricevimento.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure a mezzo fax al n. 06.42133206, o anche via p.e.c. all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Info su: www.ivass.it. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Sistema alternativo obbligatorio.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

ATTO DI INFORMAZIONE EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., (C. F.: 09749030152 – P. IVA: 02069150965) (infra "IMA ITALIA"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sesto S. Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli, 20, in qualità di Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), ti informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, che i tuoi dati personali descritti all'art. 1 saranno trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione delle finalità di trattamento descritte all'art. 2.

1. Categoria dei dati personali oggetto di trattamento.

1.1. IMA ITALIA raccoglie, anche in via indiretta, e tratta, al fine di perseguire le specifiche finalità di trattamento descritte all'art. 2, i tuoi dati personali ex art. 4 n. 1) del GDPR cd. identificativi (es. nome; cognome; indirizzo di residenza/domicilio/dimora; codice fiscale/partita iva; informazioni sul motoveicolo oggetto di copertura assicurativa (es. modello/marca; data di immatricolazione; targa), in qualità di assicurato ex art. 1882 c.c. ed ex D.Lgs. n. 209/2005 (infra "dati personali").

1.2. Nel rispetto dell'art. 14 paragrafo 2) lettera f) del GDPR (da leggersi, assieme, al relativo Considerando n. 61), IMA ITALIA precisa che l'origine dei tuoi dati personali, descritti al precedente art. 1.1., può anche derivare dall'attività di comunicazione (in via generale, con cadenza quotidiana o comunque regolare) ad IMA ITALIA da parte del relativo broker assicurativo convenzionato con quest'ultima, e che ha sottoscritto, in qualità di contraente, una polizza collettiva multirischio per motoveicoli con IMA ITALIA.

2. Finalità del trattamento e base giuridica.

2.1. I tuoi dati personali sono trattati, da parte di IMA ITALIA, per l'esecuzione delle seguenti finalità di trattamento:

- a. Attivazione, mediante adesione, della polizza multirischio per motoveicoli, oggetto di apposita convenzione tra IMA ITALIA ed il relativo broker assicurativo/contraente, ivi inclusa l'esecuzione dei connessi e conseguenti adempimenti fiscali, amministrativi e legali/normativi;
- b. Ove necessario, esercizio/difesa di un diritto anche in sede giudiziale, gestione di un reclamo/segnalazione ovvero implementazione di meccanismi di controllo volti, in particolare, a prevenire/contrastare atti illeciti;
- c. Esecuzione dell'attività di customer care/satisfaction volta a verificare/monitorare la qualità (ed eventualmente il grado di soddisfazione) dei servizi forniti, da effettuarsi mediante il contatto telefonico ovvero mediante l'ausilio, ove opportuno, di qualsivoglia differente metodologia (es. indagine; questionario; monitoraggio reclami, segnalazioni, osservazioni e suggerimenti);
- d. Permettere la fruizione, a titolo gratuito per il periodo temporale previamente indicato e pattuito da IMA ITALIA, del servizio Liberty Rider Premium (comprensivo tra l'altro dell'"e-call liberty rider"), tramite l'apposita applicazione software mobile "Liberty Rider" (infra "app"), fornita e messa a disposizione dall'omonima impresa di diritto francese, previa verifica/matching, anche tramite API, dell'idoneità a poter usufruire di tale servizio offerto da IMA ITALIA, in ragione di un'apposita partnership tra quest'ultima e LIBERTY RIDER.

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 2) lettera e) del GDPR, IMA ITALIA precisa che l'eventuale mancata comunicazione, nel caso anche parziale, dei tuoi dati personali può determinare l'impossibilità, da parte di IMA ITALIA, di eseguire, in modo corretto e compiuto, le finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettere a) e d).

A tal riguardo, IMA ITALIA precisa che: la base giuridica della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a) si rinviene nell'art. 6 paragrafo 1) lettere b) e c) del GDPR; la base giuridica delle finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettere b) e c) si rinviene nell'art. 6 paragrafo 1) lettera f) del GDPR; la base giuridica della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera d) si rinviene nell'art. 6 paragrafo 1) lettera b) del GDPR.

Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera d) del GDPR (e, ove applicabile, nel rispetto dell'art. 14 paragrafo 2) lettera b) del GDPR), IMA ITALIA precisa che l'"interesse legittimo" sotteso alle finalità di trattamento descritte all'art. 2.1. lettere b) e c) consiste, da un lato, nella tutela/esercizio di un diritto anche in sede giudiziale, nella gestione di un reclamo/segnalazione ovvero nell'implementazione di meccanismi di controllo volti, in particolare, a prevenire/contrastare atti illeciti, e, dall'altro lato, nell'esecuzione dell'attività di customer care/satisfaction.

3. Periodo di conservazione.

3.1. In ossequio all'art. 13 paragrafo 2) lettera a) del GDPR (e, ove applicabile, in ossequio all'art. 14 paragrafo 2) lettera a) del GDPR), IMA ITALIA comunica i seguenti periodi/criteri temporali di conservazione, al termine dei quali i tuoi dati personali saranno soggetti a cancellazione, distruzione ovvero anonimizzazione, eventualmente anche in ragione dell'esercizio dei poteri in capo all'Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 58 paragrafo 2) lettera g) del GDPR: (i) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): in via generale, n. 10 anni ex art. 2220 c.c., da leggersi, in via analogica, con quanto disposto dal Regolamento n. 27 del 14.10.2008 a firma dell'ISVAP; tale criterio temporale di conservazione può, tuttavia, essere soggetto ad un'estensione/proroga, laddove sia necessario, per IMA ITALIA, rispettare un onere normativo (anche sopraggiunto) ovvero far valere o difendere un diritto, anche in sede giudiziale; (ii) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera b): ove necessario, sino alla completa e definitiva gestione/risoluzione di un'attività stragiudiziale/giudiziale posta in essere a tal fine; (iii) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera c): sino alla conclusione del rapporto tra te e IMA ITALIA; (iv) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera d): sino a quando te decidi/sei impossibilitato definitivamente ad utilizzare l'app, ivi inclusi i servizi gratuiti ovvero a pagamento ivi disponibili.

4. Destinatari.

4.1. Nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1) lettera e) del GDPR (e, ove applicabile, nel rispetto dell'art. 14 paragrafo 1) lettera e) del GDPR), IMA ITALIA precisa che i tuoi dati personali possono essere oggetto di comunicazione, ove opportuno e necessario, ad uno o più destinatari ex art. 4 n. 9) del GDPR, così individuati, in via generale, per categoria: (i) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera a): soggetti cd. autorizzati al trattamento ex artt. 4 n. 10), 29 e 32 paragrafo 4) del GDPR da IMA ITALIA (infra "soggetti cd. autorizzati al trattamento da IMA ITALIA"); società controllate/controllanti o comunque facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA (es. IMA SERVIZI S.c.a.r.l.), nel rispetto del Considerando n. 37) del GDPR; consulenti o imprese di varia natura che forniscono, comunque, servizi/attività/prestazioni, anche professionali, connesse, anche in via indiretta, all'espletamento della finalità di trattamento in questione (es. soggetti della cd. catena assicurativa); (ii) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettere b) e c): soggetti cd. autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; società controllate/controllanti o comunque facenti parte del gruppo imprenditoriale di IMA ITALIA (es. IMA SERVIZI S.c.a.r.l.), nel rispetto del Considerando n. 37) del GDPR; consulenti o imprese di varia natura che forniscono, comunque, servizi/attività/prestazioni, anche professionali, connesse, anche in via indiretta, all'espletamento di ciascuna finalità di trattamento in questione (es. società ICT; consulente legale); (iii) per l'esecuzione della finalità di trattamento di cui all'art. 2.1. lettera d): soggetti cd. autorizzati al trattamento da IMA ITALIA; LIBERTY RIDER; IMA SERVIZI S.c.a.r.l.

5. Trasferimento.

5.1. I tuoi dati personali sono conservati, da parte di IMA ITALIA, all'interno di archivi automatizzati, parzialmente automatizzati e/o non automatizzati appartenenti o comunque riconducibili, anche in via indiretta, ad IMA ITALIA, ed ubicati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).

6. Diritti del soggetto interessato.

6.1. In relazione ai tuoi dati personali, IMA ITALIA ti informa della facoltà di esercitare i seguenti diritti eventualmente soggetti alle ulteriori limitazioni previste dagli artt. 2 undecies e 2 duodecimes del novellato D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy): diritto di accesso ex art. 15 del GDPR: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali, oltre che le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR (es. finalità di trattamento, periodo di conservazione); diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR: diritto di correggere, aggiornare o integrare i dati personali; diritto alla cancellazione ex art. 17 del GDPR: diritto di ottenere la cancellazione o distruzione o anonimizzazione dei dati personali, laddove tuttavia ricorrano i presupposti elencati nel medesimo articolo; diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 del GDPR: diritto con connotazione marcatamente cautelare, teso ad ottenere la limitazione del trattamento laddove sussistano le ipotesi disciplinate dallo stesso art. 18; diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del GDPR: diritto di ottenere i dati personali, forniti a IMA ITALIA, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un sistema automatico (e, ove richiesto, di trasmetterli, in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento), laddove sussistano le specifiche condizioni indicate dal medesimo articolo (es. base giuridica del consenso e/o esecuzione di un contratto; dati personali forniti dall'interessato); diritto di opposizione ex art. 21 del GDPR: diritto di ottenere la cessazione, in via permanente, di un determinato trattamento di dati personali; diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (ossia, Garante Privacy italiano) ex art. 77 del GDPR: diritto di proporre reclamo laddove si ritiene che il trattamento oggetto d'analisi violi la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione dei dati personali.

6.2. In aggiunta ai diritti descritti al precedente art. 6.1., IMA ITALIA ti precisa che, in relazione ai tuoi dati personali, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare, da un lato, il (sotto) diritto previsto dall'art. 19 del GDPR ("Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda"), da considerarsi connesso e collegato all'esercizio di uno o più diritti regolamentati agli artt. 16, 17 e 18 del GDPR; dall'altro lato, IMA ITALIA ti precisa che, in relazione ai tuoi dati personali, sussiste, ove possibile e conferente, la facoltà di esercitare il diritto previsto dall'art. 22 paragrafo 1) del GDPR ("L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona"), fatte salve le eccezioni previste dal successivo paragrafo 2).

6.3. In ossequio all'art. 12 paragrafo 1) del GDPR, IMA ITALIA si impegna a fornire le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro: tali informazioni saranno fornite per iscritto o con altri mezzi eventualmente elettronici ovvero, su richiesta del soggetto interessato, saranno fornite oralmente purché sia comprovata, con altri mezzi, l'identità di quest'ultimo.

6.4. In ossequio all'art. 12 paragrafo 3) del GDPR, IMA ITALIA informa che si impegna a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo ad una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa; tale termine può essere prorogato di n. 2 mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste (in tal caso, IMA ITALIA si impegna ad informare di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta).

6.5. I sopra descritti diritti (fatta eccezione per il diritto ex art. 77 del GDPR) possono essere esercitati mediante i dati di contatto illustrati al successivo art. 7.

7. Dati di contatto.

7.1. IMA ITALIA può essere contattata al seguente recapito: ufficioprotezionedati@imaitalia.it



7.2. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ex art. 37 del GDPR, nominato dal gruppo imprenditoriale di cui fa parte IMA ITALIA, può essere contattato al seguente recapito: dpo@ima.eu.

Sesto S. Giovanni (MI), il 31.5.2022 (data di ultimo aggiornamento).

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario

CONVENZIONE MULTIRISCHIO PER MOTOVEICOLI MULTIMARCA

n. 012/22

Denominata

MOTOPROTECTION

Edizione 06/2022

IMA Italia Assistance S.p.A.

Gruppo IMA ITALIA Assistance

Glossario

Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato: nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

Assicuratore: La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

Assicurazione: l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Franchigia: l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Massimale: l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto.

Premio: il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.



Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Surrogazione: la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

Definizioni	5
Norme che regolano l'assicurazione in generale	7
Pacchetto A (MOTOPROTECTION A- Basic)	11
SERVIZIO E-CALL LIBERTY RIDER	14
Pacchetto B (MOTOPROTECTION A- Plus)	16
SERVIZIO E-CALL LIBERTY RIDER	24
Istruzioni per la richiesta di Assistenza MOTOPROTECTION	25

DEFINIZIONI

Assicurato: il proprietario del motoveicolo che sottoscrive il Modulo di Adesione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Contraente: P&T Insurance Broker Srl con sede legale in Genova, Via Giacomo Buranello 14/22 e sede operativa in Genova, Via Antonio Cecchi 15\5, P. IVA/C. F. 02241140991

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: danno subito dal motoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del motoveicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento.

Incendio: Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi ed auto propagarsi.

Incidente: l'evento accidentale subito dal motoveicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del motoveicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Modulo di Adesione: il documento, sottoscritto dall'Assicurato, che ne prova l'entrata in copertura nei termini ed alle condizioni stabilite nella presente Polizza, consegnatogli dal Contraente tramite il Dealer convenzionato.

Motoveicolo: motocicli a due, tre, quattro ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente, immatricolati in Italia.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra la Società, il Contraente e l'Assicurato

Premio: la somma dovuta alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Rapina: il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante



violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A., provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

Valore Commerciale: il valore del motoveicolo al momento del sinistro determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato rese al Contraente per il tramite del Dealer convenzionato e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. L'assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o Alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 C.C.

Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Art. 3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, laddove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente all'organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.

Art. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.

Art. 5. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione delle prestazioni o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o la Società possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società, entro quindici giorni

dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o della Società non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 6. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 7. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

Art. 8. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 9. PREMIO

Il premio dovuto da ciascun Assicurato, in base alla durata della copertura, alla durata del pagamento e ai requisiti del motoveicolo è indicato nella tabella sotto riportata.

P&T Broker - Polizza Multirischio per motoveicoli multimarca				
Pacchetto Garanzie Assistenza	Durata della copertura (mesi)	Premio lordo Assicurazione Assistenza Ramo 18 e 16	di cui imposte	Premio netto Assicurazione Assistenza Ramo 18 e 16
MOTOPROTECTION A-Basic + Servizio e-Call Liberty Rider	12	€ 47,50	€ 4,74	€ 38,64
				€ 4,12
MOTOPROTECTION A-Plus + Servizio e-Call Liberty Rider	12	€ 86,00	€ 8,24	€ 73,64
				€ 4,12

Art. 10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11. DIRITTO DI SURROGA

La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

Art. 12. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL' ASSICURAZIONE ASSISTENZA

L'Assicurato ha diritto alle prestazioni di seguito elencate in base al Pacchetto scelto.

Art. 13. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913, 1914 e 1915 C.C., l'Assicurato per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di targa del motoveicolo, l'indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo telegramma, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti IMA Italia Assistance S.p.A., P.za Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. **800-776110 /02-24128600**.

Art. 14. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 15. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per la fornitura delle prestazioni di Assistenza la Società si impegna a mettere a disposizione degli Assicurati la Struttura Organizzativa della controllata IMA Servizi S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24, con il numero telefonico **800-776110** dedicato all'assistenza stradale, ed al quale il personale della Struttura Organizzativa risponderà qualificandosi "MOTOPROTECTION Assistenza, buongiorno...".

Art. 16. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun Assicurato, l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione e, scadrà dopo 365 giorni, senza alcun tacito rinnovo.

Art. 17. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Paesi Europei Spazio SSE e Paesi Carta Verde.

Art. 18. ESCLUSIONI

L'Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:

- a) guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. Sono altresì escluse le prestazioni in Paesi in cui sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- c) conduzione del motoveicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- d) atti dolosi dell'Assicurato ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;
- e) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del motoveicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- f) partecipazione del motoveicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti;
- g) uso improprio del motoveicolo;
- h) frode o possesso illegale del motoveicolo.

Art. 19. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

PACCHETTO A

PRODOTTO – MOTOPROTECTION A-BASIC

PRESTAZIONI AL MOTOVEICOLO

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

1.1 Soccorso Stradale

Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trasportare il motoveicolo stesso al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino o presso l'officina di fiducia dell'Assicurato, fino ad un massimo di 50 km di distanza dal luogo di fermo.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto 1.4. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

1.2 Officina mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto avvenuto durante la circolazione sulla rete stradale pubblica il motoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 250,00 per sinistro e i predetti costi, che restano a carico della stessa, sono quelli per la chiamata dell'officina mobile e per l'intervento dell'operatore inteso come atto di prima e/o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio. In questo contesto rimangono a carico dell'assicurato i costi dei materiali d'uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati. Saranno ancora a carico dell'assicurato i costi per l'effettiva riparazione del motoveicolo, anche se effettuata immediatamente dall'officina mobile stessa, nonché il costo dei pezzi di ricambio, degli accessori, dei materiali d'uso e di consumo impiegati nella riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il motoveicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il motoveicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto 1.1 *Soccorso Stradale*.

1.3 Soccorso Stradale per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi

Qualora il motoveicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi, ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuori strada, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trasportare il motoveicolo fino alla più vicina officina.

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il motoveicolo assicurato in condizioni di essere trasportato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il trasporto (vedi anche la prestazione al punto 1.4). Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

1.4 Recupero del motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Qualora in caso di incidente, il motoveicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il motoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il motoveicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

1.5 Viaggio per il recupero del motoveicolo

Qualora il motoveicolo, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del motoveicolo riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo.

1.6 Spedizione di pezzi di ricambio

Qualora il motoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il motoveicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo. All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:



- a. marca e modello del motoveicolo assicurato;
- b. numero di telaio (completo di prefisso);
- c. anno di fabbricazione del motoveicolo assicurato;
- d. cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

PRESTAZIONI ALLA PERSONA

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

2.1 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo sia inutilizzabile in Italia per 36 ore o per 5 giorni all'estero, oppure in caso di furto o rapina del motoveicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,

oppure

- un'autovettura a noleggio senza autista di 1200 c.c., con percorrenza illimitata. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di **€ 250,00** per sinistro accaduto in Italia o di **€ 500,00** per sinistro accaduto all'estero.



2.2 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 per persona e per giorno con un limite di € 500,00 per sinistro.

2.3 Minikasko Abbigliamento (valida in Italia e all'estero)

La Società si impegna a indennizzare, fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dall'abbigliamento e dal casco del conducente del motoveicolo, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato ed in presenza di CAI compilato e firmato da entrambe le parti (da fornire alla Struttura Organizzativa). La garanzia è operante solo in caso di incidente imputabile a responsabilità esclusiva o parziale del conducente del motoveicolo assicurato e che venga acquistato un nuovo capo di abbigliamento/casco corrispondente a quello danneggiato. La liquidazione avverrà a valore a nuovo fino a concorrenza del massimale, su presentazione di fattura/ricevuta fiscale comprovante l'acquisto presso un concessionario della rete ufficiale italiana della casa costruttrice del motoveicolo assicurato. Non sono previsti indennizzi in caso di incidente in assenza di responsabilità del conducente del motoveicolo assicurato.

SERVIZIO E-CALL LIBERTY RIDER

Motoprotection ti regala l'accesso all'App Liberty Rider per gestire le chiamate automatiche di emergenza cd. e-call. Potrai scaricare l'App sul tuo smartphone dal link che riceverai via e-mail oppure direttamente da Google Store o Apple Store. Una volta scaricata l'App Liberty Rider, dovrai inserire il numero di targa del motoveicolo assicurato e completare la registrazione. Potrai utilizzare l'App Liberty Rider, con la versione Premium, secondo le condizioni di uso e l'informativa previste, che avrai preventivamente letto e accettato registrandoti sulla App.

Segui precisamente tutte le istruzioni che troverai sulla App; a titolo esemplificativo e non esaustivo dovrai avere completato correttamente la registrazione sull'App Liberty Rider, essere alla guida del Motoveicolo assicurato, avere con te il telefono cellulare sul quale è stata scaricata la App, avere attivato la geolocalizzazione.

Nel caso di incidente stradale che abbia interessato il Motoveicolo assicurato di cui sei alla guida, a condizione del rispetto delle condizioni d'uso previste dall'App Liberty Rider e da te accettate con la registrazione, l'App registrerà, attraverso i suoi algoritmi e utilizzando la tecnologia e la linea telefonica dello smartphone da te utilizzato e sul quale è stata scaricata l'app, una possibile situazione di emergenza che comporti la necessità di soccorso medico localizzando il luogo dell'incidente. In questa circostanza specifica, la Piattaforma dedicata riceverà a distanza di pochi istanti dall'incidente stradale, una segnalazione dai sistemi di Liberty Rider di potenziale soccorso medico da prestarti, localizzando anche il luogo del possibile incidente. Verificato che tu non sia in movimento, la Piattaforma dedicata provvederà ad effettuare immediatamente tre chiamate consecutive sul numero di telefono che hai indicato nella procedura di registrazione dell'APP Liberty Rider e che hai in uso al momento dell'evento.



Se non rispondi, così come se rispondi e confermi di avere bisogno di assistenza medica, la Piattaforma dedicata, provvederà ad attivare immediatamente il Numero Unico di Emergenza Europeo (112) richiedendo l'invio di un'ambulanza nel luogo dell'accaduto.

Attenzione: la prestazione è valida esclusivamente nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Città del Vaticano, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica di San Marino, Spagna, Svizzera.

SEZIONE B

PRODOTTO – MOTOPROTECTION A-PLUS

PRESTAZIONI AL MOTOVEICOLO

1.1 Soccorso Stradale in Italia

Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trasportare il motoveicolo stesso al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino o presso l'officina di fiducia dell'Assicurato, fino ad un massimo di 500 km (calcolati come percorrenza totale di andata e ritorno del mezzo di soccorso).

Qualora la percorrenza chilometrica tra il luogo dell'immobilizzo e l'officina di destinazione scelta dall'Assicurato sia superiore a 50 km (calcolati come percorrenza di andata e ritorno del mezzo di soccorso), ovvero durante l'orario di chiusura della officina stessa, la Struttura Organizzativa, organizzerà il traino per il motoveicolo fino al deposito del Soccorritore e successivamente, compatibilmente con le esigenze di servizio del Soccorritore intervenuto, il trasporto del motoveicolo fino all' officina di destinazione indicata dall'Assicurato. L'eventuale costo chilometrico eccedente i 500 km sarà a carico dell'Assicurato così come sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto 1.4. Sono altresì a carico dell'Assicurato tutte le spese per il Soccorso qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

1.2 Officina mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto avvenuto durante la circolazione sulla rete stradale pubblica il motoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di € 500,00 per sinistro e i predetti costi, che restano a carico della stessa, sono quelli per la chiamata dell'officina mobile e per l'intervento dell'operatore inteso come atto di prima e/o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio. In questo contesto rimangono a carico dell'assicurato i costi dei materiali d'uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati. Saranno ancora a carico dell'assicurato i costi per l'effettiva riparazione del motoveicolo, anche se effettuata immediatamente dall'officina mobile stessa, nonché il costo dei pezzi di ricambio, degli accessori, dei materiali d'uso e di consumo impiegati nella riparazione.



Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il motoveicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il motoveicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto **1.1 Soccorso Stradale**.

1.3 Soccorso Stradale per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi

Qualora il motoveicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi, **ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuori strada**, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per trasportare il motoveicolo fino alla più vicina officina.

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il motoveicolo assicurato in condizioni di essere trasportato, **purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il trasporto (vedi anche la prestazione al punto 1.4)**. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

1.4 Recupero del motoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Qualora in caso di incidente, il motoveicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il motoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro**.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il motoveicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

1.5 Demolizione del motoveicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del motoveicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del motoveicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del motoveicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del motoveicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del motoveicolo rimangono a carico dell'assicurato che dovrà

provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del motoveicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe motoveicolo;

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del motoveicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del motoveicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del motoveicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato ha disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il motoveicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del motoveicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il motoveicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

1.6 Disbrigo pratiche legali in caso di furto

In caso di furto totale del Motoveicolo, per consentire la liquidazione relativa al Sinistro la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento dei seguenti documenti a nome e per conto dell'Assicurato:

- Estratto cronologico
- Perdita di possesso

Il costo del reperimento dei documenti e del servizio è a carico della Struttura Organizzativa.

1.7 Riconsegna del Motoveicolo rubato

Qualora il Motoveicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato e per il ripristino siano necessarie almeno otto ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Struttura Organizzativa, la stessa



provvede a organizzare la riconsegna del Motoveicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

Non sono contemplati i fermi Motoveicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio. I costi di riconsegna sono a carico della Struttura Organizzativa entro un limite di € 500,00; sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del Motoveicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

1.8 Viaggio per il recupero del motoveicolo

Qualora il motoveicolo, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del motoveicolo riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico il relativo costo.

1.9 Spedizione di pezzi di ricambio

Qualora il motoveicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il motoveicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo. All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:

- a. marca e modello del motoveicolo assicurato;
- b. numero di telaio (completo di prefisso);
- c. anno di fabbricazione del motoveicolo assicurato;
- d. cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

1.10 Veicolo in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Struttura Organizzativa, un'autovettura di 1200 c.c., con percorrenza illimitata, per un massimo per sinistro di:

- tre giorni consecutivi in caso di guasto;
- cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per incidente, incendio, rapina e furto parziale;
- quindici giorni in caso di rapina e furto totale.

Tale autovettura in sostituzione adibita ad uso privato, senza autista, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

1.11 Taxi per il recupero dell'autovettura sostitutiva in Italia

Qualora l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio presso la quale la Struttura Organizzativa ha messo a disposizione un'autovettura in sostituzione, in base alla prestazione al punto 1.10 che precede, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un taxi presso l'Assicurato per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

1.12 Soccorso Stradale all'estero

Qualora il motoveicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trasportare il motoveicolo stesso all'officina più vicina.

Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto 1.4. Sono altresì a carico dell'Assicurato tutte le spese per il Soccorso qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aeree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

1.13 Rimpatrio del motoveicolo

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il motoveicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del motoveicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di € **2.500,00** per sinistro.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del motoveicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

1.14 Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione 1.13 Rimpatrio del motoveicolo - il valore commerciale del motoveicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui al punto 1.13 - Rimpatrio del motoveicolo - provvederà ad organizzare la demolizione del motoveicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

PRESTAZIONI ALLA PERSONA

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

2.1 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo sia inutilizzabile in Italia per 36 ore o per 5 giorni all'estero, oppure in caso di furto o rapina del motoveicolo

medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un'autovettura a noleggio senza autista di 1200 c.c. con percorrenza illimitata. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro accaduto in Italia o di € 500,00 per sinistro accaduto all'estero.

2.2 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 per persona e per giorno con un limite di € 500,00 per sinistro.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO

2.3 Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. **Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.**

2.4 Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa



provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

2.5 Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro.

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

2.6 Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il motoveicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Struttura Organizzativa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro.

2.7 Prolungamento soggiorno

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il motoveicolo le condizioni dell'Assicurato, come risultante da prescrizione medica scritta, non gli permettano di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro.

Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

2.8 Minikasko Abbigliamento (valida in Italia e all'estero)

La Società si impegna a indennizzare, fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dall'abbigliamento e dal casco del conducente del motoveicolo, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato ed in presenza di CAI compilato e firmato da entrambe le parti (da fornire alla Struttura Organizzativa). La garanzia è operante solo in caso di incidente imputabile a responsabilità esclusiva o parziale del conducente del motoveicolo assicurato e che venga acquistato un nuovo capo di abbigliamento/casco corrispondente a quello danneggiato. La liquidazione avverrà a valore a nuovo fino a concorrenza del massimale, su presentazione di fattura/ricevuta fiscale comprovante l'acquisto presso un concessionario della rete ufficiale italiana della casa costruttrice del motoveicolo assicurato. Non sono previsti indennizzi in caso di incidente in assenza di responsabilità del conducente del motoveicolo assicurato.

SERVIZIO E-CALL LIBERTY RIDER

Motoprotection ti regala l'accesso all'App Liberty Rider per gestire le chiamate automatiche di emergenza cd. e-call. Potrai scaricare l'App sul tuo smartphone dal link che riceverai via e-mail oppure direttamente da Google Store o Apple Store. Una volta scaricata l'App Liberty Rider, dovrai inserire il numero di targa del motoveicolo assicurato e completare la registrazione. Potrai utilizzare l'App Liberty Rider, con la versione Premium, secondo le condizioni di uso e l'informativa previste, che avrai preventivamente letto e accettato registrandoti sulla App.

Segui precisamente tutte le istruzioni che troverai sulla App: a titolo esemplificativo e non esaustivo dovrai avere completato correttamente la registrazione sull'App Liberty Rider, essere alla guida del Motoveicolo assicurato, avere con te il telefono cellulare sul quale è stata scaricata la App, avere attivato la geolocalizzazione.

Nel caso di incidente stradale che abbia interessato il Motoveicolo assicurato di cui sei alla guida, a condizione del rispetto delle condizioni d'uso previste dall'App Liberty Rider e da te accettate con la registrazione, l'App registrerà, attraverso i suoi algoritmi e utilizzando la tecnologia e la linea telefonica dello smartphone da te utilizzato e sul quale è stata scaricata l'app, una possibile situazione di emergenza che comporti la necessità di soccorso medico localizzando il luogo dell'incidente. In questa circostanza specifica, la Piattaforma dedicata riceverà a distanza di pochi istanti dall'incidente stradale, una segnalazione dai sistemi di Liberty Rider di potenziale soccorso medico da prestarti, localizzando anche il luogo del possibile incidente. Verificato che tu non sia in movimento, la Piattaforma dedicata provvederà ad effettuare immediatamente tre chiamate consecutive sul numero di telefono che hai indicato nella procedura di registrazione dell'APP Liberty Rider e che hai in uso al momento dell'evento.

Se non rispondi, così come se rispondi e confermi di avere bisogno di assistenza medica, la Piattaforma dedicata, provvederà ad attivare immediatamente il Numero Unico di Emergenza Europeo (112) richiedendo l'invio di un'ambulanza nel luogo dell'accaduto.

Attenzione: la prestazione è valida esclusivamente nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera.



**ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D'ASSISTENZA E DENUNCIA SINISTRI MINIKASKO ABBIGLIAMENTO
MOTOPROTECTION**

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde:

800-776110

Oppure dall'estero

02-24128600

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. **02/24128245**.

L'Assicurato dovrà comunicare:

- 1) Nome e Cognome;
- 2) Numero applicazione;
- 3) Indirizzo del luogo in cui si trova;
- 4) Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'assistenza;
- 5) Modello del motoveicolo e numero di targa.

Per denunciare un sinistro minikasko abbigliamento, l'assicurato potrà contattare il numero telefonico **02-24128600** dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 17.00 oppure scrivere al seguente indirizzo: Ima Italia Assistance S.p.a., Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) email: assistance@imaitalia.it.

L'Assicurato dovrà produrre:

- copia del CID sottoscritto da entrambe le parti interessate dal sinistro;
- fattura/ricevuta fiscale dell'acquisto nuovo capo abbigliamento/casco presso un rivenditore ufficiale della rete della stessa marca del motoveicolo assicurato.

La Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione relativa al sinistro.